

**Politica di pricing e regole interne per l'emissione /
negoziatura dei prestiti obbligazionari emessi dalla Banca
Interprovinciale S.p.A.**

DESTINATARI.

Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale Direzione Generale Ufficio Finanza <i>Retail</i> Area Amministrazione <i>Internal Audit</i> <i>Risk Manager</i> <i>Compliance</i>	
--	--

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E FUNZIONI AZIENDALI.

Politica di pricing e regole interne per l'emissione / negoziazione dei prestiti obbligazionari emessi dalla Banca Interprovinciale S.p.A.	Approvato il 26/03/2012 dal Consiglio di Amministrazione della Banca Interprovinciale S.p.A.
Politica di pricing e regole interne per l'emissione/ negoziazione dei prestiti obbligazionari emessi dalla Banca Interprovinciale S.p.A.	Approvato il 22/05/2014 dal Consiglio di Amministrazione della Banca Interprovinciale S.p.A.
Politica di pricing e regole interne per l'emissione/ negoziazione dei prestiti obbligazionari emessi dalla Banca Interprovinciale S.p.A.	Approvato il giorno 8 febbraio 2016 dal Consiglio di Amministrazione

STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE.

Politica di pricing e regole interne per l'emissione dei prestiti obbligazionari emessi dalla Banca Interprovinciale S.p.A. versione 1.1	Aggiornamento determinato per fare maggior chiarezza relativamente ai metodi utilizzati. Aggiornamento dei parametri utilizzati e dei livelli di mark up.
Politica di pricing e regole interne per l'emissione dei prestiti obbligazionari emessi dalla Banca Interprovinciale S.p.A. versione 1.2	Modifiche ai punti: 1.1. definizione ed emissione dei prestiti obbligazionari; 1.2. gestione dei prestiti obbligazionari; 1.3 Politica di pricing .

Sommario

PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di illustrare le regole di emissione, valutazione e di *pricing* adottate dalla Banca Interprovinciale S.p.A. (di seguito per brevità la Banca) delle proprie obbligazioni.

Tali regole sono quindi applicate ogniqualvolta la Banca Interprovinciale intenda:

- a) determinare il prezzo degli strumenti finanziari di propria emissione;
- b) esprimere proposte di negoziazione degli strumenti finanziari sulla base di predeterminati criteri di *pricing* e nel rispetto di meccanismi di trasparenza e uniformità di trattamento;
- c) agevolare l'assolvimento, in un lasso di tempo ragionevole, delle richieste di compravendita della clientela, sulla base delle proposte di cui al punto precedente.

Si precisa che la Banca non assume nei confronti dei sottoscrittori alcun impegno incondizionato al riacquisto dei suddetti strumenti finanziari.

Il presente Regolamento è stato redatto considerando anche quanto rispettivamente previsto:

- Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009;
- "Linee guida per l'applicazione delle misure Consob di livello 3 in materia di prodotti finanziari illiquidi" redatto dall'ABI e pubblicato il 5 agosto 2009;
- Regole in tema di determinazione del *fair value* degli strumenti finanziari stabilite dal principio contabile internazionale IAS 39.

EMISSIONE E NEGOZIAZIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

1. Definizione ed emissione dei prestiti obbligazionari.

In funzione delle esigenze della Banca, il Direttore Generale valutato l'assetto e l'andamento atteso del passivo e dell'attivo, presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di emissione contenente l'importo, le caratteristiche ed il tasso di offerta dei prestiti obbligazionari da emettere.

All'atto dell'emissione del prestito obbligazionario viene prodotta tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia (cfr., Comunicazione Consob n. 9019104 del 3 marzo 2009).

1.1 Gestione dei prestiti obbligazionari.

Il Responsabile dell'Ufficio Finanza *Retail* avvalendo anche del supporto informativo dell'Ufficio Tesoreria, presidia la gestione di tutte le emissioni obbligazionarie.

Le Istruzioni di Vigilanza in materia di emissioni obbligazionarie prevedono che i titoli possano avere durata originaria minima pari ad almeno 36 mesi ovvero inferiore a 36 mesi purché la durata media non risulti inferiore a 24 mesi. In nessun caso la durata media può scendere al di sotto dei 24 mesi.

In caso di riapertura delle emissioni o in caso di periodo di collocamento prolungato, la durata media dell'emissione nel suo complesso non può scendere al di sotto del limite minimo di 24 mesi; i titoli emessi non possono avere una durata residua inferiore a 18 mesi.

1.2 Regole per la negoziazione in conto proprio di prestiti obbligazionari.

La Banca, essendo autorizzata alla prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio, ex art. 1 comma 5 lett *a*) del Tuf, ha la facoltà, ma non l'obbligo, di riacquistare dalla clientela obbligazioni proprie precedentemente collocate sul mercato primario in osservanza alla specifica Policy promulgata.

1.3 Approccio metodologico Politica di pricing

Per "politica di pricing" si intendono le modalità, i criteri di valutazione degli strumenti finanziari e di esecuzione degli ordini ad essi relativi, avuto presente che trattasi di strumenti connotati da caratteristiche di sostanziale illiquidità.

Si fa' riferimento, in particolare, ai prestiti obbligazionari emessi dalla Banca, trattati nell'ambito del servizio di collocamento e negoziazione per conto proprio, nella prospettiva di definirne ex ante le metodologie di *pricing* e le condizioni di eventuale successivo smobilizzo degli stessi.

Al riguardo, si precisa che i criteri utilizzati per il *pricing* degli strumenti finanziari in fase di successivo smobilizzo sono coerenti con quelli adottati per il *pricing* sul mercato primario e per la valorizzazione dei titoli in proprietà.

Nella determinazione del prezzo degli strumenti finanziari, come di seguito rappresentato, la Banca tiene conto:

- della curva dei tassi adottata per l'attualizzazione dei flussi di cassa generati dallo strumento finanziario;
- dell'eventuale spread creditizio applicato sulla curva, che riflette la rischiosità dell'emittente;
- del valore della componente obbligazionaria e della eventuale componente derivativa presente nello strumento;
- delle variabili componenti il *mark up*, che viene predeterminato nel limite massimo.

I prezzi sono determinati sulla base delle prevalenti curve di tasso di interesse (successivamente descritte) e delle caratteristiche delle singole componenti finanziarie che complessivamente compongono lo strumento finanziario (obbligazione). In particolare, il prezzo è determinato dalla somma del valore della componente obbligazionaria e della eventuale componente derivativa presente.

2. VALUTAZIONE E PRICING DELLE OBBLIGAZIONI DELLA BANCA INTERPROVINCIALE S.p.A.

I principi generali si basano sulle più comuni prassi riscontrabili tra gli operatori del mercato.

Si tratta, quindi, di principi e regole correttamente utilizzati per il calcolo del *Fair Value* di un investimento finanziario che, a fronte di un pagamento iniziale, garantisce un rendimento sotto forma di uno o più flussi rappresentativi di capitale ed interessi (componente obbligazionaria).

Di seguito vengono indicati i parametri di mercato utilizzati per la determinazione del tasso dell'obbligazione in fase di emissione; il parametro volta per volta prescelto verrà specificatamente indicato

nella documentazione (prospetto semplificato) del prestito obbligazionario e il medesimo parametro verrà utilizzato per la determinazione del prezzo al quale la Banca, ove disponibile, proceda all'eventuale riacquisto d'intesa con l'obbligazionista.

In caso di eventuale presenza di una componente derivativa implicita, il valore di quest'ultima sarà determinato mediante l'utilizzo di modelli finanziari che possono variare in base al tipo di derivato implicito nell'obbligazione. In questi casi, quindi, il valore dell'obbligazione viene determinato aggiungendo o sottraendo il valore del derivato implicito al valore della componente obbligazionaria.

Si precisa che le regole specifiche di determinazione del *pricing* della componente derivativa implicita non sono oggetto di definizione nell'ambito del presente documento non essendo la suddetta componente standardizzabile.

2.1 Parametri di mercato

- a) curva dei tassi IRS (Interest Rate Swap) di mercato corrispondente alla durata dell'obbligazione (normalmente per le scadenze fino a 6 mesi i tassi overnight e del mercato monetario – Euribor, Eonia, oltre i tassi Interest Rate Swap), sia per le obbligazioni a tasso variabile, od a tasso fisso, o di altra tipologia;
- b) curva di rendimento dei titoli di Stato Italiano (BOT Buoni del Tesoro, CTZ Certificati del Tesoro Zero Coupon, BTP Buoni del Tesoro Poliennali), con similare scadenza, per le obbligazioni a tasso fisso;
- c) tasso interno di rendimento (TIR) dei titoli di Stato Italiano BTP, BOT o CTZ, con similare scadenza (per le obbligazioni a tasso fisso);
- d) i rendimenti richiesti dal mercato per emittenti bancari con *rating* BBB+/BBB/BBB- Standard & Poor's (non avendo la Banca una valutazione espressa da parte di una agenzia di rating si fa riferimento ad una classe di tipo "investment grade").

In caso di divergenza tra durata dell'obbligazione e nodo curva disponibile, al fine di determinare il tasso di rendimento dello strumento finanziario in emissione, e nell'eventuale riacquisto, si procederà adottando il rendimento alla scadenza corrispondente più vicina od alla interpolazione dei due nodi di curva più vicini alla durata della obbligazione.

2.2 Spread di emissione.

Si definisce *spread* di emissione di un prestito obbligazionario della Banca l'eventuale scostamento del tasso effettivo di emissione dell'obbligazione rispetto alla curva dei tassi presa in considerazione (cfr paragrafo 2.1). In fase di emissione di ciascun prestito obbligazionario la Banca fissa, per ogni singola emissione, il livello di rendimento in base alle condizioni di mercato. Lo *spread*, eventualmente esistente, è formato da una componente rivolta alla remunerazione del rischio creditizio assunto dal sottoscrittore del prestito (*spread* creditizio) e da una componente di natura commerciale (*spread* commerciale), connessa al metodo di collocamento adottato dalla Banca sul mercato primario, che privilegia la distribuzione mediante l'utilizzo dei propri sportelli bancari.

L'eventuale *spread* di emissione ed il parametro di mercato utilizzato, dal momento che vengono determinati rimangono inalterati per tutta la durata del collocamento dell'obbligazione .

2.3 Metodologia ed esempi

Il modello di *pricing* prevede di utilizzare, per il calcolo del prezzo teorico dell'obbligazione, la metodologia dell'attualizzazione dei flussi di cassa futuri dell'obbligazione, secondo la formula:

prezzo:

$$\sum_{i=1}^n \frac{f_i}{(1+ri)^{d_i}}$$

dove: f_i = flusso di cassa dell'obbligazione

d_i = durata in anni del i -esimo flusso di cassa rispetto alla data di calcolo

ri = tasso di attualizzazione

il tasso di attualizzazione è composto dal parametro di mercato più lo *spread* di emissione.

Esempio:

la Banca stabilisce di emettere un'obbligazione con scadenza 2 anni, cedola annuale, e prende come parametro di riferimento il tasso del BTP con scadenza 2 anni (vedere precedente punto 2.1 lettera C), a questo parametro viene sommato lo *spread* di emissione, il tasso di attualizzazione diventa

$ri = 1,70\%$ (tasso del BTP con scadenza 2 anni) + $1,30\%$ (*spread* di emissione) = $3,00\%$

con tale condizione il prezzo di emissione del titolo è pari a 100

In caso di titoli a tasso variabile, i flussi di cassa futuri delle cedole ancora non determinate vengono valorizzati al tasso dell'ultima cedola nota presente.

2.4 Soggetto negoziatore

La Banca non assume nei confronti dei sottoscrittori alcun impegno al riacquisto degli strumenti finanziari. Pertanto l'investitore nell'elaborare la propria strategia finanziaria deve avere la consapevolezza che l'orizzonte temporale dell'investimento potrebbe essere pari alla durata delle obbligazioni stesse all'atto dell'emissione e, quindi, deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

La Banca agisce in qualità di negoziatore per conto proprio, ponendosi in contropartita diretta con la clientela.

La Banca si riserva ogni più ampia facoltà in ordine all'accoglimento o meno della richiesta di riacquisto delle proprie obbligazioni.

2.5 Mark up

La Banca definisce il livello massimo di *mark up* (*spread* denaro, in caso di vendita da parte del cliente, o *spread* lettera, in caso di acquisto da parte del cliente) massimo del $3,00\%$ (o 300 punti base o BP), da applicare in sede di negoziazione (sia di acquisto da cliente che di vendita a cliente).

Le variabili considerate nella determinazione del *mark up* sono:

- quantità dell'operazione e percentuale sull'emissione;
- vita residua;

Con particolare riferimento alla vita residua dello strumento finanziario il *mark up* applicabile è definito secondo la seguente tabella:

Vita residua	Mark up applicabile
con durata inferiore ai 3 mesi	<i>mark up</i> del $0,30\%$
con durata da 4 a 6 mesi	<i>mark up</i> del $0,50\%$
con durata da 7 a 12 mesi	<i>mark up</i> del $1,00\%$
con durata da 13 a 24 mesi	<i>mark up</i> del $1,50\%$

con durata da 25 a 60 mesi	<i>mark up</i> del 2,00%
con durata oltre i 60 mesi	<i>mark up</i> del 3,00%

2.6 *Mark up* applicabile in presenza di Condizioni di stress.

Al superamento di una delle soglie indicate come “Condizioni di stress” in relazione ai parametri di riferimento elencati nella tabella che segue, la Banca si riserva la facoltà di compravendere gli strumenti finanziari applicando una maggiorazione fissa dell’ 1,00% (100bp) al *mark up* previsto sulle singole durate degli stessi nella tabella al precedente punto 2.5.

Parametro di riferimento	Soglia di superamento/Condizioni di stress
Misura giornaliera <i>spread</i> tra: <ul style="list-style-type: none"> - rendimento BTP con scadenza 10 anni - rendimento Bund con scadenza 10 anni (fonte Bloomberg .ITBUND G Index – italy/germany 10y <i>spread</i>)	>300 bp
Tasso euribor a 3 mesi	Variazione giornaliera \geq 10 bp
Tasso Irs a 10 anni	Variazione giornaliera \geq 20 bp

2.7 Negoziazione nel periodo di collocamento

Al fine di servire al meglio gli interessi del Cliente, la Banca effettua una “stabilizzazione” dei prezzi durante la fase di collocamento e nel periodo immediatamente successivo al collocamento stesso per cui, eventuali richieste di negoziazione di proprie obbligazioni nel periodo di collocamento e nel mese successivo alla chiusura dello stesso collocamento, saranno effettuate al prezzo di emissione.

3. GIORNATE ED ORARI DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

L’ammissione alla negoziazione per conto proprio avviene normalmente nelle giornate di apertura della Banca. L’orario previsto va dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

4. TIPOLOGIA DI CLIENTELA AMMESSA

Si sottolinea che le regole e le procedure ivi previste sono adottate dalla Banca Interprovinciale S.p.A. con riferimento – in via principale ma non esclusiva - alla clientela *retail*. La Banca si riserva la facoltà di far accedere alle negoziazioni anche le altre tipologie di clientela (clientela professionale ovvero le controparti qualificate).

5. LIQUIDAZIONE E REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

Le operazioni effettuate vengono liquidate per contanti con valuta due giorni di borsa aperta dalla data di negoziazione. Eventuali eccezioni verranno preventivamente comunicate alla clientela.

6. TRASPARENZA EX ANTE

La Banca assolve agli obblighi sulla stessa incombenenti mediante la predisposizione e la consegna in sede di sottoscrizione degli strumenti del prospetto informativo, all'interno del quale sono contenute tutte le informazioni inerenti la determinazione del prezzo delle obbligazioni emesse, con particolare riguardo alla scomposizione dello stesso (*unbundling*) nelle sue varie componenti (*fair value* e costi).

7. TRASPARENZA EX POST

La Banca assolve agli obblighi sulla stessa incombenenti mediante l'evidenziazione, all'interno del rendiconto periodico inoltrato alla clientela, del *fair value* e del presumibile valore di realizzo del prodotto finanziario illiquido detenuto dal cliente in caso di smobilizzo.

8. CONTROLLI INTERNI

La Banca adotta, applica e mantiene procedure interne idonee a monitorare la correttezza delle metodologie utilizzate e garantire il rispetto delle regole poste per la determinazione del *pricing* degli strumenti finanziari definite nel presente documento e più in generale l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento. In particolare, la funzione di *Compliance* verifica che la presente Politica sia stata definita ed effettivamente applicata in conformità alle norme e alle misure interpretative definite da Consob in materia di prodotti finanziari illiquidi. La funzione *Internal Audit* verifica l'esistenza e l'adeguatezza della Politica nonché dei presidi di primo e secondo livello con riferimento all'applicazione della stessa.

9. REVISIONE POLICY – REPORTING

La presente Policy sarà oggetto di revisione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca con cadenza, di norma, annuale, ovvero ogni qualvolta sia necessario o siano disponibili nuove metodologie riconosciute e diffuse sul mercato, ovvero l'attività di monitoraggio abbia evidenziato criticità in merito ai risultati delle metodologie adottate.

Con cadenza, di norma, trimestrale, la Funzione di *Risk Management*, nell'ambito della ordinaria reportistica sul Portafoglio di proprietà, presenterà al CdA, per il tramite del Direttore Generale anche un'apposita relazione indicante le operazioni di collocamento/negoziazione/riacquisto di nostre obbligazioni, nonché la verifica della corretta applicazione di quanto stabilito con la presente *Policy*.

10. ORGANO COMPETENTE

Al Direttore Generale, tramite apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono demandati i poteri per stabilire le emissioni (importo e tasso) dei prestiti obbligazionari, inoltre il Direttore Generale è deputato, in via esclusiva, ad esercitare l'eventuale facoltà di riacquisto delle obbligazioni emesse dalla Banca a fronte di richiesta presentata dalla clientela sottoscrittrice. Le richieste verranno gestite dal Responsabile dell'Ufficio Finanza Retail il quale espleta funzioni di raccordo e coordinamento rispetto agli addetti alla prestazione dei servizi di investimento presso le filiali della Banca.